

#LAVORIAMOINSIEME

Strumenti di comunicazione e collaborazione



Speciale ANF

Speciale ANF

Autorizzazioni all'Assegno per il nucleo familiare Riepilogo disposizioni normative e gestionali



Visto il particolare momento che sta vivendo la popolazione, e avendo a mente l'obiettivo di consentire una visione d'insieme del diritto alla prestazione, della sua misura e delle corrette procedure, la Direzione centrale INPS Ammortizzatori Sociali ha inteso fornire un catalogo che costituisce un utile riepilogo delle disposizioni vigenti.

La Direzione provinciale INPS di Catania ritiene opportuno, a sua volta, condividerle con i professionisti, i patronati ed i consulenti abilitati, così da accelerare al massimo le tempistiche necessarie per il riconoscimento e l'erogazione della prestazione.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con legge 13 maggio 1988, n. 153, ha istituito l'Assegno per il nucleo familiare (c.d. ANF), ovvero quella prestazione economica ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi.

La misura, erogata dall'INPS, è corrisposta in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare.

A chi spetta

L'autorizzazione all'Assegno per il nucleo familiare (ANF) è un provvedimento che permette al richiedente lavoratore dipendente del settore privato o altro beneficiario, titolare del diritto su una posizione di lavoro dipendente del settore privato, di includere nel proprio nucleo familiare ai fini ANF, alcuni componenti in determinate condizioni o di ottenere l'incremento dei livelli reddituali, o ancora, di presentare la domanda ANF anche nel caso in cui il coniuge abbia abbandonato il nucleo familiare.

L'Autorizzazione alla percezione degli ANF riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato che versano il relativo contributo alla Cassa Unica degli Assegni Familiari (CUAF) ed erogano la prestazione familiare per conto dell'Inps. Non può quindi essere rilasciata per dipendenti di aziende esonerate dal versamento del contributo CUAF o dipendenti del settore pubblico (mess. 1691/2017).



ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE **tipologie di autorizzazione**

Le Autorizzazioni ANF, necessarie per la definizione del diritto all'ANF, sono riassumibili nei tre gruppi seguenti, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie:

- *inclusione di familiari nel nucleo del richiedente (par. 2);*
- *applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (par. 3);*
- *riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi (par.4).*

Si ricorda che, nei casi di nuclei con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) e/o genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è necessaria la presentazione di domanda di Autorizzazione da parte del cittadino richiedente, non essendo ravvisabile la possibile duplicazione del pagamento.

È tuttavia necessaria un'istruttoria interna per la verifica dei dati anagrafici dichiarati, a seguito della quale potrà essere gestita l'istruttoria della domanda di ANF, presentata dai lavoratori dipendenti del settore privato o dai lavoratori per i quali è previsto il pagamento diretto della prestazione familiare da parte dell'Istituto (messaggio n. 3466/2019).

Relativamente al periodo di validità del provvedimento di autorizzazione, si ribadisce che il termine di scadenza è fissato ad un massimo di 5 anni dalla data del rilascio della stessa, intendendo quest'ultima come la data di decorrenza dell'autorizzazione (circ. 12/1990).

Nei casi in cui la richiesta riguardi il riconoscimento del diritto anche per periodi precedenti la data di domanda di autorizzazione, la validità del provvedimento di accoglimento non può comunque superare complessivamente i cinque anni.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

L'Autorizzazione ANF deve essere richiesta per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari:

- a) figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile*
- b) figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio*
- c) figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. "figli naturali")*
- d) figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"*
- e) minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare*
- f) fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione superstiti*
- g) nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente*
- h) familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/ di Stato convenzionato o straniero.*

In relazione a tali fattispecie si specificano a seguire gli adempimenti amministrativi necessari per verificare il diritto all'Autorizzazione ANF.

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile (*)

La separazione deve essere legale ed effettiva. La separazione legale deve risultare dalla relativa sentenza, mentre l'effettività della separazione deve risultare dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia dal quale risulti che i coniugi non coabitano), salvo il caso in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi (circ. n. 12/90, p. 2.2). Nel caso di procedimenti di separazione consensuale, lo stato di separazione dei coniugi acquista efficacia solo con il decreto di omologazione (art. 715 c.p.c.), senza il quale la separazione resta una semplice separazione di fatto priva di effetti giuridici. Ne consegue che l'autorizzazione al coniuge affidatario deve essere accordata solo a far tempo dalla data del decreto di omologazione, in mancanza di qualsiasi provvedimento giudiziale anteriore circa l'affidamento dei figli e non può essere superiore ai cinque anni. In caso di procedimento di separazione giudiziale non ancora conclusosi con l'emissione della relativa sentenza, al coniuge affidatario che ne faccia richiesta può essere rilasciata l'autorizzazione con decorrenza non anteriore alla data del provvedimento di affidamento e con validità annuale, rinnovabile su richiesta del coniuge affidatario stesso che attesti la permanenza dell'affidamento dei minori (circ. n. 190/1992 p. 2.1). Nei casi di separazione con negoziazione assistita la data di decorrenza dell'autorizzazione deve in ogni caso rinvenirsi avendo riguardo alla data di iscrizione o cancellazione o modificazione nello Stato Civile ad opera del competente ufficiale.

(*) pagina 1 di 3

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile (*)

La nascita di un figlio tra gli ex coniugi in costanza di separazione di per sé non fa venir meno l'effettività della separazione. A tal fine devono concorrere elementi certi che attestino la ripresa non sporadica ma continuativa della vita familiare. Secondo quanto indicato nella circ. 190/1992, se tali elementi non vengono rilevati, si può ritenere che la certificazione anagrafica dalla quale risulti che l'ex coniuge è tuttora fuori dal nucleo familiare formato dalla richiedente e dai figli, possa attestare, fino a prova contraria, la permanenza della separazione e l'affidamento «di fatto» alla madre del nuovo nato. In mancanza dell'affidamento formale del minore all'uno o all'altro dei genitori legalmente separati, si può in linea di massima ritenere accordabile l'assegno per il nucleo familiare, in virtù del criterio dell'apparenza del diritto, al genitore nel cui certificato di stato di famiglia è incluso il minore stesso. Peraltro, nelle more della emissione da parte del giudice del provvedimento formale di affidamento, l'autorizzazione può essere concessa al massimo con validità annuale.

Nel caso di affidamento condiviso dei minori (art. 155 c.c., così come modificato dall'art. 1, L. 54/2006) si richiama quanto indicato con circolare n. 210/99 e Msg 12791/2006, ove, tenuto conto che con l'affido condiviso si creano per entrambi i genitori le condizioni per richiedere l'ANF, si stabilisce che il genitore tenuto a presentare la richiesta di Autorizzazione ANF e di prestazione ANF venga scelto in accordo tra le parti. La stessa circolare prevede che, in caso di disaccordo tra gli affidatari si potrà ricorrere al requisito della convivenza per valutare intorno a quale dei coniugi affidatari si sia effettivamente ricostituito il nucleo familiare ed accertare, conseguentemente, il diritto al trattamento di famiglia. Il genitore a cui, con sentenza, sono affidati i figli è l'unico soggetto legittimato a richiedere l'ANF per il nucleo costituito con i figli a lui affidati.

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile (*)

Tale diritto resta in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (in quanto non lavoratore o non titolare di pensione), e viene esercitato, ai sensi dell' art. 211 della legge 151/75, in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge. In questi casi, pertanto, è direttamente l'ex coniuge affidatario dei figli, privo di tutela in proprio, che richiede all'INPS il rilascio dell'autorizzazione agli ANF. Nel caso di coniugi divorziati che contraggono nuovo matrimonio per il divorziato affidatario risposato viene meno il diritto di avvalersi dell'art.211 sulla posizione tutelata dell'ex coniuge (circ. n.48/92 che, al cap. I p.3).

Qualora i figli non siano tutti affidati ad un solo genitore, ma alcuni anche all'altro, ciascuno dei coniugi esercita il diritto nella sua qualità di affidatario relativamente ai figli affidatigli (circ. 48/1992). Non è prevista l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare a favore di un coniuge legalmente separato, ma non affidatario dei figli, per i quali egli corrisponde il contributo di mantenimento stabilito dal Tribunale. (circ.190/1992 p.2.6). I criteri in parola, applicativi delle norme, restano confermati anche quando eventuali sentenze di separazione o divorzio stabiliscano un diverso orientamento.



Assegno per il nucleo familiare

(*) pagina 3 di 3

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio

Restano valide le indicazioni esposte al punto precedente per quanto riguarda la definizione del diritto all'ANF nel caso di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile.

In caso di nuovo matrimonio del coniuge affidatario divorziato, viene meno il diritto per l'affidatario stesso di avvalersi dell'art. 211 della L.151/75 al fine di ottenere l'assegno sulla posizione tutelata dell'ex primo marito. Infatti, con il secondo matrimonio il coniuge affidatario costituisce, insieme ai figli affidatigli, un nuovo nucleo, del quale fanno parte, in virtù delle norme di equiparazione, i figli nati da precedente matrimonio di uno dei due coniugi, che può essere oggetto di tutela della legge n.153/1988.

In presenza di tutti gli altri presupposti, si può richiedere l'ANF sia per i propri figli che per i figli del proprio coniuge, siano essi naturali, siano essi legittimi ma nati da precedente matrimonio. Il diritto ad avere l'autorizzazione per la richiesta di Anf resta quindi riferibile al nuovo nucleo familiare.



Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. " figli naturali") *

Per i figli naturali propri o del coniuge, nati prima del matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori naturali l'autorizzazione alla percezione degli Anf è concessa a:

- *genitore naturale titolare di propria posizione tutelata che convive con la prole (circ. 48 del 1992, punto II);*
- *genitore naturale non titolare di posizione tutelata che convive con la prole, sulla posizione tutelata dell'altro genitore (circ. 104/2012). Per tali richieste, a seguito dell'introduzione della nuova procedura di domanda telematica ANF DIP le richieste di autorizzazione devono essere presentate dal medesimo titolare del diritto alla prestazione ANF (circ.45/2019);*
- *genitore naturale titolare di posizione tutelata che non convive con la prole, a favore dell'altro genitore che convive con la prole e non è titolare di posizione tutelata, esclusivamente per le domande di ANF DIP cartacee, presentate dai lavoratori a tempo indeterminato del settore agricolo al proprio datore di lavoro (circ. 104/2012 e circ. 45/2019), a cui deve essere allegato il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'Istituto.*

() pagina 1 di 4*

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. " figli naturali") *

Nei casi di figli naturali legalmente riconosciuti dai genitori e conviventi con entrambi alla domanda di Autorizzazione ANF da parte di uno dei due genitori deve essere allegata la dichiarazione dell'altro genitore convivente che pur avendo titolarità a presentare la domanda di Autorizzazione non la esercita e si dichiara in accordo a che la prestazione sia riconosciuta al genitore che presenta domanda. Non è possibile concedere l'autorizzazione ANF ad un genitore naturale che è coniugato ed ha un altro nucleo legittimo. Ciò potrebbe avvenire solo nel caso in cui il figlio naturale, proprio o del coniuge, sia inserito nel nucleo legittimo secondo quanto previsto dall'art.252 del c.c. (circ. n.48/92) quando ciò risulti nello stato di famiglia ovvero in presenza di un provvedimento con il quale il giudice stabilisce l'inserimento del figlio nel nucleo legittimo.

(*) pagina 2 di 4

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. " figli naturali") *

In caso di riconoscimento da parte di uno solo di genitori non è richiesta dall'Istituto l'Autorizzazione ANF. Nel caso in cui un genitore naturale richiedente sia detenuto presso un istituto di pena e l'altro genitore sia privo di posizione tutelata, l'autorizzazione a percepire l'assegno dovrà fare riferimento al nucleo familiare del richiedente così com'era composto nel periodo precedente la detenzione. In tali casi il requisito della convivenza si considera cristallizzato al momento precedente la detenzione (circ. 5556 GS 1975). Nei casi di affido condiviso con Sentenza dei figli naturali ai due genitori i non coniugati, poiché le disposizioni della legge sull'affido condiviso si applicano anche in tali circostanze (art. 4 co. 2 l. 54/2006), si estende per analogia quanto previsto per i casi di affido condiviso ai genitori separati/divorziati, purché l'affidamento risulti da provvedimento formale del giudice. In tali casi entrambi i genitori hanno titolo a chiedere la prestazione in quanto si ritiene che il nucleo familiare possa costituirsi attorno a ciascuno di essi, non ostando la residenza anagrafica dei minori con uno soltanto dei genitori. Saranno gli stessi genitori a stabilire di comune accordo chi dei due debba chiedere l'autorizzazione; in mancanza di tale accordo, l'autorizzazione verrà concessa al genitore con il quale il figlio risulta convivente (circ. 210/1999 e mess. 12791/2006).

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. "figli naturali") *

In caso di matrimonio, in presenza di tutti gli altri presupposti, si può richiedere l'Anf sia per i propri figli che per i figli del proprio coniuge, siano essi naturali, siano essi legittimi ma nati da precedente matrimonio. Il diritto ad avere l'autorizzazione per la richiesta di Anf resta quindi riferibile al nuovo nucleo familiare. Se il richiedente è poligamo la moglie che viene in rilievo ai fini dei trattamenti di famiglia, è la prima moglie perché solo il primo rapporto di coniugio può essere riconosciuto valido nel nostro ordinamento, ostando al riconoscimento dei successivi matrimoni il principio dell'ordine pubblico previsto dall'art. 16 della Legge n. 218/95. Se, però, la prima moglie non risiede in Italia e lo Stato di cui lo straniero è cittadino non riserva un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani e non sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia, si determina l'irrilevanza, ai fini della composizione del nucleo, della prima moglie, rientrando quest'ultima nella categoria dei familiari residenti all'estero di cittadino straniero (cfr. Circ.n. 12/90 punto 2.2 lettera d), con la conseguenza che può far parte del nucleo la moglie sposata successivamente alla prima, purché residente in Italia. Se anche quest'ultima non risiede in Italia, si dovrà prendere in considerazione quella sposata successivamente e così via, fino a quando non si individui una moglie che soddisfi il requisito della residenza. Qualora più mogli soddisfacessero uno dei requisiti descritti (residenza in Italia ecc.) il lavoratore non potrebbe comunque includere nel nucleo più di una moglie poiché, come premesso, nel nostro ordinamento il matrimonio è solo monogamo: in tal caso quindi se tutte le mogli vivessero in Italia, farebbe parte del nucleo solo la prima moglie. Nessun limite è posto al numero dei figli del lavoratore richiedente nel rispetto di quanto previsto dall'art.252 del c.c.

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi" (*)

Nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati (ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 Aprile 1957 n. 818) di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno, si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti (circolare n.13/2007 p.6).

Ai soli fini dell'individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario tener conto di tutti i figli ed equiparati presenti nel nucleo familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo stato di figlio o equiparato.

La norma non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella composizione del nucleo familiare, come il compimento del ventiseiesimo anno di età di uno dei figli o il decesso di un figlio di età inferiore ai 26 anni, che comporta la perdita del requisito di almeno 4 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti.

Ai fini della determinazione degli importi ANF, si considerano nel nucleo i soli figli minorenni oppure di età compresa tra 18 e 21 anni purché apprendisti o studenti.

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi" (*)

È studente il figlio o equiparato che frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea. E' necessario presentare documentazione comprovante la frequenza al corso. I corsi professionali, affinché abbiano valore nella loro interezza, devono avere tre requisiti: Qualifica professionale, Certificazione delle competenze e Attestato di frequenza. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le Sedi avranno cura di accertare il soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore a 26 anni ed il possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.

Tali autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione.



(*) pagina 2 di 2

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare

L'istituto del "collocamento" o "accasamento" etero-familiare è, in linea generale, equiparabile all'istituto dell'affidamento ex lege n. 184/83.

Tuttavia, mentre l'affidamento dei minori non rientra tra i casi per i quali è prevista l'autorizzazione ai fini della corresponsione delle prestazioni familiari (circolare n. 136/1991), nei casi di collocamento etero-familiare è necessario sottoporre ad autorizzazione la corresponsione della prestazione in quanto devono essere valutati i contenuti effettivi dei singoli provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria.

E' necessario che l'accasamento sia disposto con sentenza del Tribunale dei minori e sia confermato dalla struttura affidataria, la quale deve svolgere esclusivamente compiti di assistenza e di supervisione, delegando all'accasante lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'affidatario (circ. 77/1999).

Il provvedimento del Tribunale non deve contenere disposizioni relative all'attribuzione della prestazione familiare alla struttura affidataria.

Quindi, nei casi di collocamento o accasamento etero-familiare, ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, i minori non possono essere considerati nel nucleo familiare del genitore, in quanto il diritto si trasferisce dai genitori naturali al soggetto affidatario degli stessi e la prestazione potrà essere corrisposta al soggetto "accasante" in presenza, ovviamente, dei prescritti requisiti.

È necessario acquisire sia la sentenza del Tribunale che la conferma della struttura affidataria.

Validità autorizzazione: 1 anno.

**Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente
per fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori
non aventi diritto alla pensione superstiti**

Possono far parte del nucleo familiare, previa autorizzazione dell'Inps, i nipoti in linea collaterale del richiedente, quali i figli di fratelli o sorelle del richiedente a condizione che:

- *siano minorenni oppure maggiorenni inabili a proficuo lavoro*
- *non siano coniugati*
- *siano orfani di entrambi i genitori*
- *non abbiano il diritto alla pensione ai superstiti.*

I nipoti in linea collaterale in affidamento sono equiparati ai figli.



Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente (*)

A seguito della sentenza 180/1999 della Corte Costituzionale sono equiparati ai figli i nipoti minorenni in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) anche se non sono formalmente affidati.

Nei casi in cui è presente una sentenza di affidamento del Tribunale ai soggetti interessati va ricondotta alla fattispecie di minori formalmente affidati e non a quella dei nipoti a carico dell'ascendente.

L'autorizzazione all'Anf in favore dei nonni ascendenti per i nipoti, è prevista solo quando è riscontrabile la "vivenza a carico" dell'ascendente, individuata ai sensi della citata sentenza Costituzionale e secondo i criteri indicati dall'Istituto con le circolari n. 195/1999, n.213/2000 e n.132/2007.

La "vivenza a carico" dell'ascendente deve essere accertata attraverso i seguenti elementi:

- a) Il nipote non deve essere titolare in proprio di un reddito superiore a quello previsto dalle più generali norme relative al "carico". Tale non autosufficienza economica del minore viene verificata attraverso l'accertamento dei redditi dello stesso che devono risultare inferiori o uguali al trattamento minimo della pensione INPS maggiorato del 30%.*
- b) Il nonno deve provvedere in modo abituale e continuativo al mantenimento del minore stesso. Se c'è convivenza del nipote minore con l'ascendente, vale la presunzione e si valuta la non autosufficienza economica del minore, mentre se non c'è convivenza, occorre valutare sia la sussistenza della non autosufficienza economica, sia il mantenimento abituale e continuativo.*

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente

nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente (*)

- c) *I genitori del minore devono essere impossibilitati a provvedere al suo mantenimento perché non svolgono alcuna attività lavorativa e non percepiscono alcun tipo di reddito. La totale assenza di reddito in capo ai genitori del minore deve intendersi quale mancata percezione di somme a qualsiasi titolo, con la sola eccezione del reddito derivante dalla casa di abitazione o della eventuale titolarità di indennità di accompagnamento. Il godimento di qualsiasi altro reddito in capo ai genitori, ivi compreso quello derivante da benefici assistenziali (es. ANF dei Comuni -ass. natalità etc.) in favore del nucleo dei genitori che ricomprende il minore esclude la sussistenza della "vivenza a carico" dell'ascendente. È necessario verificare anche che il minore non sia incluso nelle dichiarazioni valide ai fini ISEE in quanto l'inserimento del minore nell'ISEE dei genitori presuppone che lo stesso sia inserito nel nucleo familiare dei genitori e non può, pertanto, essere contemporaneamente inserito in quello del nonno richiedente.*

È sempre necessario acquisire anche l'esplicita dichiarazione di entrambi i genitori e degli altri ascendenti. L'equiparazione ai figli dei nipoti in linea retta a carico dell'ascendente viene meno con il compimento del 18° anno di età del nipote; di conseguenza, si esclude l'applicazione delle altre norme relative ai figli (circ. 132/2007). La durata dell'Autorizzazione ANF non può superare 1 anno, previa verifica della sussistenza dei descritti requisiti nell'anno di interesse.

#LAVORIAMOINSIEME

Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente per i familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/ di Stato convenzionato o straniero

È necessario verificare il possesso dei requisiti del nucleo familiare mediante scambio dei formulari di collegamento tra Italia e Paesi della UE o Paesi in Convenzione bilaterale per evitare la duplicazione dei pagamenti o l'erogazione di prestazione indebita. Lo scambio dei formulari avviene tra Enti previdenziali.

Per i familiari di cittadino straniero residenti all'estero non è prevista la prestazione familiare.

Per i familiari di:

- *cittadino italiano: dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero (Stato membro UE, Svizzera, Paesi SEE, Stato terzo in convenzione bilaterale con l'Italia)*
- *cittadino comunitario: dichiarazione di responsabilità che attesta la composizione del nucleo familiare residente all'estero (Stato membro UE, Svizzera, Paesi SEE)*
- *cittadino extracomunitario residente in Italia con versamenti previdenziali in almeno due Stati membri dell'Unione Europea inclusi Svizzera e Paesi SEE (circ. n.51/2011): la dichiarazione di responsabilità attestante la composizione del nucleo familiare residente all'estero (Stato membro UE, Svizzera, Paesi SEE) e la dichiarazione attestante lo Stato UE di precedente assicurazione*
- *cittadino straniero proveniente da Stato con convenzione: certificato di cittadinanza e stato di famiglia, rilasciati a cura degli uffici anagrafici del luogo dove risiedono i familiari. Oppure le certificazioni particolari valide secondo la legge locale tradotte e convalidate dal Consolato italiano*



ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE **applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (*)**

La casistica è prevista:

- *per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all'indennità di accompagnamento o di frequenza). Il rilascio dell'autorizzazione in questo caso comporta esclusivamente la maggiorazione dei livelli reddituali per un soggetto già compreso nel nucleo. Con messaggio n.3604 del 4/10/2019 è stato precisato che non è più necessario subordinare la procedibilità dell'istanza di Anf all'autorizzazione, laddove il minore stesso sia stato valutato e storicizzato presso l'Istituto*
- *per familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non sono in possesso di documenti attestanti l'inabilità al 100%). In questo caso il rilascio dell'autorizzazione comporta l'inclusione nel nucleo del componente maggiorenne inabile che, diversamente, ne sarebbe escluso a causa della maggiore età, oltre alla conseguente maggiorazione dei livelli reddituali. Ai fini Anf rileva esclusivamente l'inabilità a proficuo lavoro. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia lavoratore non può essere applicata la maggiorazione in quanto non è riscontrata la condizione di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale. La maggiorazione per inabilità del soggetto richiedente l'ANF è riconosciuta esclusivamente nel caso in cui lo stesso sia pensionato (circ. 12/1990, p. 9).*

() pagina 1 di 3*

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (*)

*Il periodo di validità delle autorizzazioni è legato, in generale, all'analisi delle situazioni inerenti il nucleo familiare ma non può essere superiore agli **anni cinque**. La data di decorrenza dell'autorizzazione è quella della visita medica riportata nel verbale di accertamento a meno che nel verbale stesso non venga indicata una diversa data a partire dalla quale considerare il soggetto inabile. Scadenze più prossime alla data di rilascio, possono essere stabilite anche dal sanitario qualora questi ritenga di dover assoggettare a visita di controllo le persone riconosciute inabili a proficuo lavoro od i minorenni per i quali sono state riscontrate le previste condizioni di incapacità. In caso di istanze successive alla prima, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare o di inclusione nel nucleo di un soggetto maggiorenne inabile a proficuo lavoro (che diversamente sarebbe escluso in quanto maggiorenne), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell'accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell'iter sanitario di revisione secondo le indicazioni dei messaggi 754/2021 e 1033/2021. In caso di presenza nel nucleo di più soggetti inabili, le autorizzazioni ANF vanno comunque rilasciate per tutti i componenti con i previsti requisiti anche se, per la misura della prestazione, l'aumento dei livelli reddituali può essere calcolato una sola volta, quale che sia il numero dei soggetti inabili presenti nel nucleo medesimo (circ. 19/1992 p. 2.5).*

(*) pagina 2 di 3

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

applicazione dell'aumento dei livelli reddituali (*)

Un figlio maggiorenne inabile coniugato, va considerato fuori dal nucleo dei genitori in quanto con il matrimonio ha conseguito uno "status" che di per sé è capace di generare, alle condizioni previste, il diritto alla prestazione familiare per un proprio autonomo nucleo familiare (punto 2.2, lett. c. circ.12/90). Nei casi in cui, a seguito di divorzio o vedovanza , risultino cessati gli effetti civili del matrimonio del figlio maggiorenne inabile, è possibile riconoscere il rientro di questi nel nucleo originario dei genitori, ma solo a condizione che tale figlio non abbia conservato lo "status" capace di generare il diritto all' ANF. Quindi il figlio non dovrà avere a sua volta figli propri (sussistenza di un suo potenziale diritto all'ANF per l'autonomo nucleo monoparentale costituito con figli) o, se privo di prole, non dovrà essere un minore o maggiorenne inabile titolare di pensione ai superstiti (sussistenza di potenziale diritto per l' autonomo nucleo formato da un solo componente minore o maggiorenne inabile). Nel caso in cui il figlio in parola risulti semplicemente separato legalmente dal coniuge, non è possibile prefigurare alcun rientro nel nucleo originario dei genitori ai fini dell' ANF, in quanto la separazione legale non determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

(*) pagina 3 di 3

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi**

Lo stato di abbandono della famiglia è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica (circ. 47/2012), da un documento dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. L'abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l'esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e, ovviamente, l'esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Validità dell'autorizzazione: 1 anno.

